

Milano, 29 Maggio 2018

A tutti i Clienti dello Studio

Circolare N.7 /2018

Oggetto: **Novità in materia di fatturazione elettronica e acquisti di carburante**

1. PREMESSA

La presente Circolare riporta le principali novità relative agli obblighi di fatturazione elettronica, con particolare riferimento alle cessioni/acquisti di carburante.

La L. 205/2017 ha, infatti, stabilito l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi IVA, sia nei confronti di altri soggetti passivi che nei confronti di "privati", a decorrere dall'1.1.2019.

Le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state, quindi, definite con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

L'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico è anticipato, a decorrere dall'1.7.2018, per le seguenti operazioni:

- cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione Pubblica.

A partire dall'1.7.2018, salvo possibili proroghe dell'ultimo minuto, non sarà più possibile documentare l'acquisto dei suddetti carburanti con la c.d. *scheda carburante* che non andrà più compilata.

Infatti, nel settore della distribuzione dei carburanti, è stato previsto, con effetti dall'1.7.2018:

- l'obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell'esercizio di impresa, arte e professione;

Studio Colella Associato

- l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

A corredo di quanto sopra descritto, dall'1.7.2018 è altresì introdotto l'obbligo di effettuare il pagamento del corrispettivo per le cessioni di carburanti e lubrificanti mediante mezzi di pagamento diversi dal contante, individuati con provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nonché ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

La circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 ha commentato le menzionate novità in tema di fatturazione e di pagamento relative alle cessioni/acquisti di carburanti.

Nel mese di luglio lo Studio organizzerà un evento informativo in collaborazione con Wolters Kluver, partner tecnologico dello Studio Colella Associato, nel corso del quale verranno illustrate le novità in tema di fatturazione elettronica e le soluzioni tecniche offerte dallo Studio per supportare la clientela nell'adempimento di questo nuovo obbligo di legge. I professionisti e le imprese Clienti dello Studio riceveranno un invito nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, si invitano i Clienti a valutare le alternative alla carta carburante più idonee alla propria realtà aziendale e organizzativa (carte di *netting*, acquisto buoni carburanti, etc.).

2. NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Ambito di applicazione</p>	<p>L'art. 1 co. 909 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) introduce l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio, per "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni". La formulazione letterale della norma determina l'inclusione, nell'obbligo di fatturazione elettronica, anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di "privati consumatori" residenti in Italia.</p> <p>L'obbligo decorre con riferimento alle fatture emesse dall'1.1.2019.</p> <p>La decorrenza, tuttavia, è anticipata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione Pubblica. <p>È previsto, tra l'altro, uno specifico incentivo per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, consistente nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ordinariamente previsti ai fini dell'IVA ex art. 57 co. 1 del DPR 633/72 e delle imposte sui redditi ex art. 43 co. 1 del DPR 600/73.</p> <p>Restano fermi gli obblighi di fatturazione elettronica attualmente previsti per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 della L. 244/2007), nonché l'estensione di tali obblighi – dall'1.9.2018 – per le cessioni nei confronti di "privati" viaggiatori extra-UE ai quali spetta il rimborso dell'IVA ex art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72.</p>
<p>Esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica</p>	<p>Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica, per espressa previsione della L. 205/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. <p>L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha specificato che i soggetti "minimi" e "forfetari" sopra menzionati sono comunque tenuti ad emettere fatture in formato elettronico per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 della L. 244/2007).</p> <p><u>Sono, inoltre, escluse dall'emissione di fatture elettroniche le operazioni nei confronti di soggetti che non sono stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia nonché, viceversa, le operazioni ricevute da questi soggetti.</u></p>
<p>Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti</p>	<p>A decorrere dall'1.7.2018, ai sensi dell'art. 1 co. 917 lett. b) della L. 205/2017, devono essere certificate con fattura elettronica le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione.</p> <p>Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 ha precisato che la norma in commento si applicherà "per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) «diretti» tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi".</p> <p>Esemplificando: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come avviene attualmente a norma del DM 3.4.2013 n. 55) al pari di quelle da B e C ad A.</p> <p>Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino all'1.1.2019).</p> <p>A norma del citato art. 1 co. 917 lett. b) della L. 206/2017, è inoltre prevista l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica, rispettivamente, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice Identificativo Gara (CIG); • Codice Unitario Progetto (CUP).
<p>Definizione di "fattura elettronica"</p>	<p>Per "fattura elettronica" si intende il documento informatico emesso in formato strutturato (XML, ovvero <i>eXtensible Markup Language</i>) inviato al Sistema di Interscambio (SdI) di cui al DM 7.3.2008 e recapitato da questi al soggetto ricevente (prov. Agenzia delle Entrate 89757/2018, § 1.1)</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Contenuto obbligatorio della fattura elettronica</p>	<p>La fattura elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall'art. 21 del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, dall'art. 21-<i>bis</i> del DPR 633/72 (provv. 89757/2018, § 1.2).</p> <p>Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di emissione del documento; • numero progressivo della fattura (che la identifichi in modo univoco); • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; • numero di partita IVA del cedente/prestatore; • numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo; • numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo; • natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione; • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; • aliquota IVA, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro; • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all'art. 38 co. 4 del DL 331/93; • annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. <p>Nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica occorre tenere conto di altri elementi; si pensi, ad esempio, alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento (dal mittente al Sistema di Interscambio e dal Sistema al soggetto destinatario), a quelle che consentono di poter integrare il documento con i processi e sistemi gestionali di pagamento e, infine, ad ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati.</p>
<p>Servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>software</i> installabile su PC per predisporre la fattura elettronica; • <i>app</i> (accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel) e procedura web per la predisposizione e trasmissione al Sdl della fattura elettronica; • servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code (<i>Quick Response code</i>, codice a barre bidimensionale), che consentirà l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"; • servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o l'intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e "l'indirizzo telematico" utilizzabili per la ricezione dei file. Avvenuta la registrazione, il Sdl utilizzerà tale modalità per il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo "CodiceDestinatario"; • servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I file restano disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio; • servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione dei processi a cui è possibile accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Formato della fattura elettronica</p>	<p>La fattura elettronica è costituita da un file in formato XML e deve essere conforme alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018.</p>
<p>Trasmissione al Sistema di Interscambio</p>	<p>Il soggetto emittente trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio. La trasmissione, che può avvenire anche a cura di un intermediario incaricato (vedi <i>infra</i>), deve essere effettuata con le seguenti modalità (provv. 89757/2018, § 2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante posta elettronica certificata (PEC); • mediante i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; • mediante sistemi di cooperazione applicativa (<i>software</i> "webservice"); • mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - <i>File Transfer Protocol</i>).
<p>Recapito della fattura elettronica</p>	<p>Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al soggetto cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato.</p> <p>La fattura potrà essere consegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante sistema di posta elettronica certificata (PEC); • mediante sistemi di cooperazione applicativa (<i>software</i> "webservice"); • mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - <i>File Transfer Protocol</i>). <p>Ai fini della ricezione del documento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario/committente, o l'intermediario incaricato, può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" (PEC, sistema di cooperazione applicativa, web service) che desidera utilizzare per la ricezione dei file. Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il SdI recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e "l'indirizzo telematico" registrati.</p>
<p>Data di emissione e data di ricezione delle fatture elettroniche</p>	<p>Uno degli elementi obbligatori della fattura ai sensi degli artt. 21 e 21-<i>bis</i> del DPR 633/72 è rappresentato dalla data del documento. Si evidenzia, peraltro, che, indipendentemente dalla corretta indicazione di tale elemento, in caso di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la fattura si considera omessa. A tale proposito, nel corso del videoforum del 24 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di scarto, l'emittente ha 5 giorni di tempo per ritrasmettere la fattura senza che siano applicate sanzioni.</p> <p>Se i controlli da parte del SdI hanno dato esito positivo, la fattura viene inviata al soggetto ricevente e, ove il recapito sia avvenuto con successo, viene inviata al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura elettronica contenente l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.</p> <p>Qualora, invece, il recapito non fosse possibile, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, informando a tal proposito il cedente/prestatore affinché questi, a sua volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta area.</p> <p>La ricevuta di recapito o l'informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che la fattura elettronica è stata emessa.</p> <p>Quanto alla data di ricezione, essa viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l'invio è avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.</p> <p>Quando il ricevente è un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario, o un produttore agricolo di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72, la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.</p> <p>Il Sistema di Interscambio attribuisce ad ogni file elaborato un codice alfanumerico, che caratterizza univocamente il documento. Tale codice viene riportato all'interno delle ricevute.</p> <p>Nelle motivazioni del provv. 30.4.2018 n. 89757, è stato precisato che la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta da parte del cessionario/committente coincide con la data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Intermediari	<p>Per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un intermediario. Il cessionario/committente che adotti questa soluzione è tenuto a comunicare al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" dell'intermediario incaricato. È consentita l'adozione di una procedura semplificata di recapito della fattura elettronica in caso di coincidenza fra il soggetto trasmittente e quello ricevente. In questo caso (c.d. "flusso semplificato"), il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve il file fattura; • effettua i relativi controlli; • invia la ricevuta di scarto in caso di esito negativo dei controlli; • invia la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura, in caso di esito positivo dei controlli. <p>Cedente/prestatore e cessionario/committente possono conferire delega all'intermediario affinché quest'ultimo possa consultare e acquisire le fatture elettroniche o loro duplicati informatici. Il conferimento può avvenire utilizzando le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate o, alternativamente, presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia.</p>
Note di variazione	<p>Le note di debito o di credito ex art. 26 del DPR 633/72 possono essere emesse secondo le stesse modalità adottate per le fatture elettroniche.</p>
Autofatture per "regolarizzazione"	<p>Nei casi in cui la fattura non sia stata emessa o sia stata emessa in modo irregolare, il cessionario/committente potrà adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo l'autofattura al Sistema di Interscambio e inserendo il codice convenzionale "TD20" nel campo "TipoDocumento" del file.</p> <p>Nella sezione anagrafica del cedente/prestatore il soggetto trasmittente dovrà indicare i dati del fornitore, inserendo i propri in quella del cessionario/committente. Nel provv. 89757/2018 si precisa che la trasmissione dell'autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce la presentazione della stessa, in formato analogico, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.</p>
Conservazione delle fatture elettroniche	<p>Ai sensi dell'art. 3 del DM 17.6.2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità; • consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente. <p>Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi.</p> <p>Al fine di adempiere agli obblighi testé evidenziati cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del DPCM 3.12.2013, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate.</p>
Trattamento dei dati	<p>I dati contenuti nelle fatture elettroniche possono essere consultati ed acquisiti solo da parte dell'utente titolare degli stessi o da un suo intermediario. L'Agenzia delle Entrate garantisce di trattare i dati contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazione, secondo principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché di "necessità, pertinenza e non eccedenza". I dati saranno trattati per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli di coerenza; • supporto degli operatori nella fase della liquidazione IVA; • supporto degli operatori nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA; • valutazione della capacità contributiva. <p>Nel caso di effettuazione di attività di controllo di cui agli artt. 51 del DPR 633/72 e 32 del DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, prima di procedere alla consultazione delle fatture elettroniche e delle note di variazione, devono avere formulato una preventiva comunicazione al contribuente.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere</p>	<p>L'art. 1 co. 909 - 917 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con decorrenza 1.1.2019, un nuovo obbligo comunicativo, in base al quale i soggetti IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi.</p> <p>Nel provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 sono contenute le specifiche tecniche per la predisposizione del file contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati identificativi del cessionario/committente; • data del documento comprovante l'operazione; • data di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione; • numero del documento; • base imponibile, aliquota IVA e imposta o, in assenza di IVA, tipologia dell'operazione (es. non imponibile). <p>I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Si precisa che si intende con "data di ricezione" la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.</p> <p>La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche e per quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale.</p>

3. NOVITÀ IN MATERIA DI ACQUISTI DI CARBURANTE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Documentazione delle cessioni mediante fattura elettronica</p>	<p>A partire dall'1.7.2018, le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate con l'emissione di fattura in formato elettronico. Lo dispone l'art. 1 co. 917 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), anticipando il generalizzato obbligo di emissione delle fatture elettroniche previsto a decorrere dall'1.1.2019.</p> <p>Il formato di emissione delle fatture elettroniche e le regole di trasmissione sono quelle già descritte nella presente scheda e determinate con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall'1.7.2018 riguarda le sole cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori "per uso autotrazione".</p> <p>Nell'ambito dell'autotrazione non dovrebbero essere compresi i soli veicoli stradali, bensì anche imbarcazioni da diporto e aeromobili.</p> <p>Sono, dunque, escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina di fatturazione elettronica dall'1.7.2018, tra le altre, le cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti carburanti diversi da benzina e gasolio (es. GPL, metano); • benzina per motori destinata a gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc. <p>Per questi prodotti, resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dall'1.1.2019.</p>
<p>Memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi</p>	<p>L'emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante concerne le sole operazioni tra soggetti passivi d'imposta, che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.</p>
<p>Contenuto della fattura elettronica per le cessioni di carburante</p>	<p>Gli elementi da indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche aventi ad oggetto cessioni di carburante sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 21 del DPR 633/72 ovvero dall'art. 21-bis del DPR 633/72 nel caso di fattura "semplificata".</p> <p>Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "scheda carburante".</p> <p>Dunque, come descritto nella circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, le informazioni relative alla targa e/o al modello del veicolo non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserire tali elementi nel contenuto della fattura elettronica.</p>
<p>Fatture differite</p>	<p>È possibile l'emissione di fattura differita <i>ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72</i> (entro il 15 del mese successivo) anche per le cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti analoghi a quelli del documento di cui DPR 472/96 (<i>documento di trasporto</i>).</p> <p>In particolare, dovranno essere riportati <i>ex art. 1 co. 3 del DPR 472/96</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data della cessione; • le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto; • la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti. <p>Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, al fine di riepilogare le consegne avvenute nel mese precedente, potranno essere utilizzati – nella fattura differita – anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.</p>
<p>Registrazione delle fatture elettroniche</p>	<p>Restano ferme le modalità ordinarie per la registrazione dei documenti, anche in seguito all'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica dall'1.7.2018.</p> <p>Ad esempio, è possibile la registrazione delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro, emesse nel corso di un mese, avvalendosi del documento riepilogativo <i>ex art. 6 co. 1 del DPR 695/96</i>.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modalità di pagamento	<p>L'art. 1 co. 922 - 923 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), con effetti a decorrere dall'1.7.2018, ha limitato la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi di acquisto del carburante all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 ha individuato i mezzi idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle cessioni di carburante.</p> <p>Sulla base delle motivazioni del provvedimento, le restrizioni relative all'acquisto di carburante, dall'1.7.2018, dovrebbero includere l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.</p> <p>Deducibilità del costo sostenuto Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti ex art. 164 del TUIR, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, il pagamento "tracciabile" è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo; • a prescindere dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore ecc.). <p>Resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti, fissati dal TUIR, che consentono la deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di redditi, tra i quali l'<u>inerenza, la competenza e la congruità del costo sostenuto.</u></p> <p>Mezzi di pagamento idonei In base al provv. Agenzia delle Entrate 73203/2018, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni (e, dunque, a garantire la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi sostenuti) i seguenti mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli assegni, bancari e postali, circolari e non; • i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21.12.33 n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14.3.2001 n. 144; • i mezzi di pagamento elettronici ex art. 5 del DLgs. 82/2005 n. 82, tra cui l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale; le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. <p>La circ. Agenzia delle Entrate 8/2018 ha, altresì, riconosciuto la validità di servizi come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.</p>
Acquisti del dipendente con carte aziendali	<p>Sono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.</p> <p>Si tratta ad esempio del rifornimento di carburante di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.</p>
Contratti di <i>netting</i>	<p>Secondo le motivazioni al provv. 73203/2018, rappresenta una forma di pagamento idonea ai fini in esame l'utilizzo delle carte sulla base dei contratti di "<i>netting</i>", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.</p> <p>Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra menzionati.</p>
Carte e buoni carburante	<p>Ai fini in esame, è confermata dal provv. 73203/2018 la validità dei sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.</p>

Studio
Colella
Associato

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Studio Colella Associato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Colella', with a stylized, cursive script.

Giovanni Colella